



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 65

Seduta pubblica

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020 DA PARTE DI ATERSIR E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI IN MERITO AL RELATIVO CONGUAGLIO (PEF TARI 2020 – TASSA SUI RIFIUTI)

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore 20:30 in Bibbiano, nella sede municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Al momento della trattazione del presente argomento risultano

1	CARLETTI ANDREA	presente
2	CAGNI VALENTINA	presente
3	CARRETTI ALBERTO	presente
4	CILLONI ELENA	presente
5	CURTI MATTEO	presente
6	FERRARI VALTERIO	presente
7	FIOCCHI NANDO	presente
8	GARDONI ENRICO	presente
9	MELLONI MASSIMILIANO	presente
10	MENOZZI GABRIELE	assente
11	PELLICCIARI ALESSIA	presente
12	TOGNONI PAOLA DELFINA	presente
13	VENESSELLI MATTIA	presente

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI: 12

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI: 1 (Menozzi Gabriele)

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Bellelli Loretta, Benassi Gianni.

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.ri: Menozzi Gabriele.

Assiste il Vice-Segretario comunale dott. ssa Laura Rustichelli la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Dott. Andrea Carletti.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Delibera n. 65 del 30/12/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2020 DA PARTE DI ATERSIR E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI IN MERITO AL RELATIVO CONGUAGLIO (PEF TARI 2020 – TASSA SUI RIFIUTI)

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della successiva delibera di approvazione del verbale dell'intera seduta del 30.12.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 in tema di potestà regolamentare dei Comuni in base al quale: "... le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ...";

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) istituisce dall'anno 2014 la IUC – Imposta unica comunale – che si compone dell'IMU – Imposta municipale propria – della TASI – Tributo per i servizi indivisibili – e della TARI – Tassa sui rifiuti;
- i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 normano la TARI, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTA la Legge di bilancio per l'anno 2020 – L. n. 160 del 27/12/2019 – art. 1, commi 738 e seguenti – con la quale – a decorrere dall'anno 2020:

- la IUC di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- l'IMU è riscritta e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783;
- sono abrogati in tema di IMU: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; in tema di IUC sono abrogati: il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina della IUC, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

DATO ATTO che in base ai commi 682 e 683 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, al Consiglio comunale compete:

1. l'approvazione del Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativo alla determinazione della disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
2. entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, la definizione delle tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI – approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/08/2014 con deliberazione n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, dove si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una Addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PREMESSO che:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato COVID-19;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia da virus Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- a seguito della diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale sono state emanate diverse



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il contenimento del virus;

- l'emergenza sanitaria da COVID-19 sta causando ripercussioni negative sul lavoro, l'occupazione, i consumi, anche a causa dei provvedimenti governativi emanati per il contrasto alla diffusione del virus, che, per scopi sanitari, hanno portato ad una limitazione degli spostamenti e a chiusure specialmente per molte attività commerciali ed industriali che hanno dovuto sospendere la loro attività;

STABILITO che:

- l'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio stabilito dalla Comunità Europea del "chi inquina paga";
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019, come modificata dalle delibere n. 238/2020 e n. 493/2020, ha definito il nuovo "Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti" – c.d. MTR – che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti; il nuovo MTR è uguale su tutto il territorio nazionale e prende avvio dall'anno 2020;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- nel territorio in cui opera il Comune di Bibbiano è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR – istituita con L.R. 23/2011 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente", che pertanto svolge le funzioni di "Ente territorialmente competente";

DATO ATTO che:

- il comma 654 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che in ogni caso con le tariffe delle TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

RICHIAMATO il D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito nella L. n. 27/2020, che, all'art. 107, comma 5, recita: “I Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

RILEVATO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 4/8/2020, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito nella L. n. 27/2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono state approvate le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 (di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20/2/2019), anche per l'anno 2020, dando atto di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- con la medesima deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 4/8/2020, per l'anno 2020, sulla base della deliberazione ARERA n. 158/2020, sono state attribuite sulla TARI 2020, per le utenze non domestiche, delle riduzioni ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa, in considerazione delle misure di sospensione delle attività adottate con atti emanati dal Governo per il contrasto del COVID-19; le minori entrate derivanti dalle riduzioni decise, quantificate in circa 75.000 Euro, hanno trovato intera copertura mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per TARI ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge n. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. fondone);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30/9/2020, per l'anno 2020, si è intervenuto anche a favore delle utenze domestiche della TARI 2020, vista la deliberazione n. 158/2020 di ARERA e vista altresì l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale – n. 119 del 25/6/2020, prevedendo delle riduzioni ai fini del calcolo della parte fissa e variabile della tariffa; le minori entrate derivanti dalle riduzioni decise, quantificate in circa 16.145 Euro, hanno trovato intera copertura mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per TARI 2020 ordinaria, del riparto del contributo straordinario COVID-19 complessivo di euro 16.145 – gestione straordinaria anno 2020 – come da comunicazione di ATERSIR a ns. prot. n. 6071 del 17/7/2020 (determinazione dirigenziale n. 154/2020 di ATERSIR);

STABILITO che



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

- il Piano economico-finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 del Comune di Bibbiano deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (IREN Ambiente Spa), completato dagli altri eventuali costi sostenuti dal Comune, ed essere così approvato dall'autorità competente (ATERSIR), a norma delle leggi vigenti in materia;
- per la redazione del PEF occorre osservare quanto stabilito nel nuovo MTR deliberato da ARERA che trova nel 2020 il suo primo anno di applicazione;

VISTA la circolare ANCI Emilia Romagna – ATERSIR del 26/11/2020 recante chiarimenti in merito al PEF 2020;

CONSIDERATO che:

- con delibera del Consiglio d'ambito n. 64 del 11/12/2020, ATERSIR ha approvato – secondo i contenuti previsti nel nuovo MTR (Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti) definito da ARERA – il PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia, comprendente il PEF del Comune di Bibbiano, nonché la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa;
- con comunicazione ns. prot. n. 12507 del 17/12/2020, ATERSIR ha trasmesso al Comune di Bibbiano il suddetto PEF 2020 approvato e i relativi allegati;

RITENUTO pertanto di prendere atto:

- che è stato determinato ed approvato il Piano economico-finanziario del servizio rifiuti (PEF della TARI 2020 – Tassa sui rifiuti) per l'anno 2020 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia, comprendente il PEF del Comune di Bibbiano, nonché la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa, da parte di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, che svolge le funzioni di "Ente territorialmente competente"), con delibera del Consiglio d'ambito n. 64 del 11/12/2020;
- che tale PEF per l'anno 2020 è stato addivenuto secondo i contenuti previsti nel nuovo MTR (Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti) definito da ARERA (Autorità nazionale di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), divenuto obbligatorio a partire dal 2020;
- che con comunicazione ns. prot. n. 12507 del 17/12/2020, ATERSIR ha trasmesso al Comune di Bibbiano il suddetto PEF 2020 approvato e i relativi allegati;

CONSIDERATO che, con comunicazione a ns. prot. n. 12680 del 22/12/2020, il gestore del servizio IREN Ambiente Spa precisa che il conguaglio tra i costi di sua competenza risultanti dal suddetto PEF per il 2020 ammonta ad euro 98.867,21 (importo già comprensivo di iva); tali costi saranno fatturati dal gestore al Comune di Bibbiano e comprendono (iva compresa):

- quota di costi posticipati relativi all'anno 2019: 70.450,84 euro;
- incremento di costi del 2020, addivenuti seguendo il nuovo MTR: 28.416,37 euro;

RITENUTO pertanto di prendere atto che, con comunicazione a ns. prot. n. 12680 del 22/12/2020, il gestore del servizio IREN Ambiente Spa precisa che il conguaglio tra i costi di sua competenza risultanti dal suddetto PEF per il 2020 ammonta ad euro 98.867,21 (importo già comprensivo di iva); tali costi saranno fatturati dal gestore al Comune di Bibbiano e comprendono (iva compresa):



Comune di Bibbiano Provincia di Reggio Emilia

- quota di costi posticipati relativi all'anno 2019: 70.450,84 euro;
- incremento di costi del 2020, addivenuti seguendo il nuovo MTR: 28.416,37 euro;

DATO ATTO che nel Question time in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del 26 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato quanto segue:

- “in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata Delibera n. 158/2020, adottando le opportune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, ha comunque evidenziato che restano ferme “le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie;
- “resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai Comuni dal comma 660 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento riduzioni ed esenzioni la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti”;
- “per quanto riguarda il riferimento alla “ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021”, prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe l'esborso di un servizio maggiorato quest'anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi che l'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, compresa la TARI”;
- “dette somme, quindi, proprio in considerazione dell'emergenza in corso, consentono ai Comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020”;

RITENUTO pertanto:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito nella L. n. 27/2020, di stabilire che la quota complessiva del conguaglio tra i costi del PEF 2020 e quelli per l'anno 2019, da riconoscere al gestore IREN Ambiente Spa, non sarà addebitata nel 2020, ma nel triennio successivo a partire dal 2021;
- in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi PEF per la TARI, di tenere conto di detti adeguamenti per il conguaglio, coi seguenti criteri:
 - a copertura, fino all'occorrenza, mediate l'utilizzo delle entrate effettivamente conseguite e disponibili del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge n. 34/2020 e art. 39 del decreto-legge n. 104/2020 – c.d. fondone;
 - già per l'anno 2021, di vincolare pertanto in avanzo di amministrazione per TARI il suddetto fondo per la quota pari ad 1/3 del conguaglio da riconoscere al gestore IREN Ambiente Spa – 32.955,74 euro; si richiama il DM 3/11/2020 che prevede che: *“il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020,*



Comune di Bibbiano **Provincia di Reggio Emilia**

è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020”;

- la restante parte, a riparto nei corrispondenti PEF TARI, trovando il relativo inserimento tra le entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR (RCU), tenuto conto di quanto già coperto col c.d. fondone;

CONSIDERATO che:

- ATERSIR ha approvato il PEF 2020 al lordo delle entrate di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020, ossia delle entrate diverse dalle entrate tariffarie da porre in detrazione dei costi del PEF per determinare il livello di entrate tariffarie effettivo; tale rigo del PEF 2020 non è infatti stato avvalorato;
- ATERSIR con la delibera di approvazione del PEF non ha indicato tali valori lasciando la sua individuazione ai singoli Comuni, in sede di presa d'atto del PEF 2020, coerentemente al fatto che queste entrate sono individuate a valle del PEF; infatti, come specificato anche nella circolare ANCI Emilia Romagna – ATERSIR del 26/11/2020: “La prima considerazione da fare è che le entrate sopra indicate rappresentano una riduzione a valle del calcolo del MTR, e quindi non interferiscono con la metodologia, compreso il limite alla crescita annua. Detto in altri termini, esattamente come avveniva in passato, le entrate sopra elencate hanno la finalità di garantire una determinazione delle tariffe che copra effettivamente i costi del servizio, considerando anche che parte dei costi possono essere coperti da entrate diverse dalle tariffe, come appunto il contributo MIUR o le maggiori entrate da recupero evasione, sia sotto forma di maggiori entrate tariffarie che di sanzioni ed interessi. Diversamente, si rischierebbe di approvare delle tariffe che determinano un'entrata superiore al costo complessivo del servizio”;

RITENUTO pertanto di comunicare ad ATERSIR, per completezza del PEF 2020, il valore del rigo di cui alle entrate di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020, che per il Comune di Bibbiano riguarda il contributo dello Stato di cui all'articolo 33-bis del DL n. 248/07, relativo ai rimborsi per oneri del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolto nei confronti delle istituzioni scolastiche, corrisposto direttamente dal MIUR al Comune di Bibbiano, accertato e riscosso sul Bilancio consuntivo 2019 per euro 4.568,69 (importo all'incirca costante rispetto a quanto incassato nel Bilancio preventivo 2020, pari a 4.527,51 euro);

RICORDATO che:

- il comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”;



Comune di Bibbiano Provincia di Reggio Emilia

- il comma 15-ter, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il Regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti	n.	12
consiglieri votanti	n.	12
consiglieri astenuti	n.	0
voti contrari	n.	4 (Massimiliano Melloni, Nando Fiocchi, Valterio Ferrari, Enrico Gardoni - Gruppo "Bibbiano Bene Comune")
voti favorevoli	n.	8

DELIBERA

tenuto conto di tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

1. di prendere atto:

- che è stato determinato ed approvato il Piano economico-finanziario del servizio rifiuti (PEF della TARI 2020 – Tassa sui rifiuti) per l'anno 2020 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia, comprendente il PEF del Comune di Bibbiano, nonché la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa, da parte di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, che svolge le funzioni di "Ente territorialmente competente"), con delibera del Consiglio d'ambito n. 64 del 11/12/2020;
- che tale PEF per l'anno 2020 è stato addivenuto secondo i contenuti previsti nel nuovo MTR (Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti) definito da ARERA (Autorità nazionale di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), divenuto obbligatorio a partire dal 2020;



Comune di Bibbiano Provincia di Reggio Emilia

- che con comunicazione ns. prot. n. 12507 del 17/12/2020, ATERSIR ha trasmesso al Comune di Bibbiano il suddetto PEF 2020 approvato e i relativi allegati;
2. di prendere atto che, con comunicazione a ns. prot. n. 12680 del 22/12/2020, il gestore del servizio IREN Ambiente Spa precisa che il conguaglio tra i costi di sua competenza risultanti dal suddetto PEF per il 2020 ammonta ad euro 98.867,21 (importo già comprensivo di iva); tali costi saranno fatturati dal gestore al Comune di Bibbiano e comprendono (iva compresa):
 - quota di costi posticipati relativi all'anno 2019: 70.450,84 euro;
 - incremento di costi del 2020, addivenuti seguendo il nuovo MTR: 28.416,37 euro;
 3. ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito nella L. n. 27/2020, di stabilire che la quota complessiva del conguaglio tra i costi del PEF 2020 e quelli per l'anno 2019, da riconoscere al gestore IREN Ambiente Spa, non sarà addebitata nel 2020, ma nel triennio successivo a partire dal 2021;
 4. in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi PEF per la TARI, di tenere conto di detti adeguamenti per il conguaglio, coi seguenti criteri:
 - a copertura, fino all'occorrenza, mediate l'utilizzo delle entrate effettivamente conseguite e disponibili del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge n. 34/2020 e art. 39 del decreto-legge n. 104/2020 – c.d. fondone;
 - già per l'anno 2021, di vincolare pertanto in avanzo di amministrazione per TARI il suddetto fondo per la quota pari ad 1/3 del conguaglio da riconoscere al gestore IREN Ambiente Spa – 32.955,74 euro; si richiama il DM 3/11/2020 che prevede che: *“il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020”*;
 - la restante parte, a riparto nei corrispondenti PEF TARI, trovando il relativo inserimento tra le entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR (RCU), tenuto conto di quanto già coperto col c.d. fondone;
 5. di comunicare ad ATERSIR, per completezza del PEF 2020, il valore del rigo di cui alle entrate di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020, che per il Comune di Bibbiano riguarda il contributo dello Stato di cui all'articolo 33-bis del DL n. 248/07, relativo ai rimborsi per oneri del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolto nei confronti delle istituzioni scolastiche, corrisposto direttamente dal MIUR al Comune di Bibbiano, accertato e riscosso sul Bilancio consuntivo 2019 per euro 4.568,69 (importo all'incirca costante rispetto a quanto incassato nel Bilancio preventivo 2020, pari a 4.527,51 euro);
 6. di trasmettere ad ATERSIR copia della presente deliberazione per i provvedimenti conseguenti;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

7. di considerare gli allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:

SUCCESSIVAMENTE ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti alla presa d'atto del PEF 2020 della TARI e alle ripercussioni sul conguaglio che ne è scaturito, il Consiglio comunale

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti	n.	12
consiglieri votanti	n.	12
consiglieri astenuti	n.	0
voti contrari	n.	4 (Massimiliano Melloni, Nando Fiocchi, Valterio Ferrari, Enrico Gardoni - Gruppo "Bibbiano Bene Comune")
voti favorevoli	n.	8

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
Andrea Carletti

Il Vice Segretario
Laura Rustichelli

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

ALLEGATO 1: PROSPETTO DI SINTESI DATI ECONOMICI SIGNIFICATIVI DEL PEF 2020 TARI COMUNE DI BIBBIANO - ESTRATTO DAL PEF 2020 APPROVATO DA ATERSIR (IVA COMPRESA)												
TOTALE COSTI TARI 2020 DETERMINATI COL METODO MTR DI ARERA	1.791.823,85		al netto del contributo LFA regionale 2020 a detrazione dei costi, al lordo dei contributi MIUR e delle scontistiche									
TOTALE COSTI TARI 2019 DA PEF 2019 APPROVATO	1.722.954,26		al netto del contributo LFA regionale 2019 a detrazione dei costi, al lordo dei contributi MIUR e delle scontistiche									
COSTI SERVIZI EXTRAPERIMETRO 2019	15.982,00		costi per servizi extra 2019 (derattizzazione, disinfestazione, ecc ecc)									
	1.706.972,26		TOTALE COSTI TARI 2019 (al netto del contributo LFA regionale a detrazione dei costi e dei servizi extraperimetro, al lordo dei contributi MIUR e delle scontistiche)									
Tasso di crescita max ammesso 2020 su 2019 col metodo MTR	1,67%											
	1.735.478,70		TOTALE COSTI TARI 2020 MAX = 1.706.972,26 * (1+1,67%)									
COSTI POSTICIPATI DA ANNO 2019	70.450,84		costi del 2019 rimandati e addebitati sul 2020									
TOTALE COSTI TARI 2020 CONSIDERANDO ANCHE I COSTI POST.	1.791.823,85		entro il limite massimo di crescita: cioè il minore tra i costi 1.791.823,85 e i costi del 2019 più quelli posticipati rivalutati del 1,67%									
COSTI SERVIZI EXTRAPERIMETRO 2020	18.324,40		o 1.791.823,85 o (1.706.972,26+70.450,84)*(1+1,67%) costi per servizi extra 2020 (derattizzazione, disinfestazione, ecc ecc)									
PEF TARI 2020	1.810.148,25		totale dei costi TARI 2020 compresi i servizi extra 2020 è un PEF teorico, quello che sarebbe stato il PEF 2020									
DELTA	84.851,59		differenza tra il PEF TARI 2020 (TOTALE COSTI TARI 2020) e il TOTALE COSTI TARI 2019 , senza considerare le attività esterne									
Entrate 2019 da contributi MIUR (punto 1.4 determinaz. di ARERA)	4.568,69											
DELTA AL NETTO DELLE ENTRATE PUNTO 1.4 DET. ARERA	80.282,90											

ALLEGATO 2: ESTRATTO DAL PROSPETTO DI DETTAGLIO TRASMESSO DAL GESTORE IREN AMBIENTE SPA RIFERITO AI PROPRI COSTI DEL PEF 2020		
Anno	Bacino di Reggio emilia	Bibbiano
2019	PEF 2019 LATO GESTORE deliberato Esclusi Fondi (Sisma e ATERSIR) - fatturazione Iren 2019	1.366.657,59 €
2019	Extraperimetro 2019 a lordo d'iva (di cui)	15.982,00 €
2019	Extraperimetro 2019 a netto d'iva (di cui)	13.100,00 €
2019	Posticipazione finanziaria 2019 deliberata	64.046,22 €
	Posticipazione 2019 da IREN (non da delibera ATERSIR)	64.545,88 €
2019	PEF 2019 LATO GESTORE deliberato esclusi fondi ed extraperimetro + posticipazione finanziaria reale	1.418.103,47 €
2020	Adeguamento ISTAT (rpi)-Coefficiente di recupero di produttività - Xa	1,60%
2020	Incremento QL-PG	0,07%
2020	Incremento Totale	1,67%
2020	Delta Incremento Istat al 2019	22.689,66 €
2020	Delta Incremento (QL+PG) al 2019	1.013,95 €
2020	Totale Delta Incremento (Istat+ QL+PG) al 2019	23.703,60 €
2020	PEF 2020 LATO GESTORE (PEF 2019 + post.finanziaria reale + Totale Delta incremento, esclusi fondi ed extraperimetro)	1.441.807,08 €
2020	Importo Fondi (Sisma e ATERSIR)	5.974,57 €
2020	PEF 2020 TOTALE LATO GESTORE - corrispettivo Gestore	1.447.781,65 €
2020	Extra Perimetro 2020 iva inclusa	18.324,40 €
RCU	RCU Totale Delta incremento 2020 - 2019 iva inclusa	26.073,96 €
RCU	RCU Totale posticipazione finanziaria 2019 deliberata iva inclusa	70.450,84 €
RCU	RCU Totale Delta Extra perimetro (2020 - 2019) iva inclusa	2.342,40 €
TOTALE RCU GESTORE	RCU complessivo Gestore IREN Ambiente SpA (IVA inclusa)	98.867,21 €
	HP su n. 3 Rate (2021 2022 2023)	32.955,74 €
RCU complessivo (GESTORE + COMUNE)	DIFFERENZA TRA I COSTI MASSIMI AMMESSI 2020 (ΣT_{max}) E I COSTI 2019 (ΣT_{a-1}) - prima di eventuali detrazioni (entrate punto 1.4 det. Arera 2/2020)	84.851,59 €
RCU COMUNE	TOTALE Delta COMUNE 2020-2019 con iva	- 14.015,62 €